



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **23 dicembre 2020**

Per gli omaggi fattura elettronica con codice TD27

Nuove specifiche tecniche obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

Le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica diverranno obbligatorie dal prossimo 1° gennaio (per una completa disamina delle codifiche si veda nella **Sezione IVA la nostra Scheda "Fattura elettronica e esterometro. La guida 2021"**).

Con riferimento al **TipoDocumento** ci soffermiamo sul **codice TD27** che dovrà essere utilizzato in presenza di cessione gratuita di beni (*art. 2, comma 2, n. 4 DPR 633/1972*) ma anche quando i beni vengano destinati al consumo personale o all'uso dell'imprenditore, artista o professionista.

Non solo, l'AE ha specificato che lo stesso codice deve essere utilizzato anche per le **prestazioni gratuite** (*art. 3, comma 3 DPR 633/1972*). La base imponibile, in questo caso è rappresentata dalle spese sostenute.

Ricordiamo, con riguardo ai beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività d'impresa, che appare difficile per l'imprenditore riconoscere al momento dell'acquisto la destinazione di quanto acquistato. Per tale motivo è riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, con conseguente assoggettamento della successiva cessione gratuita.

La base imponibile è il prezzo di acquisto o di costo dei beni.

La **rivalsa non è obbligatoria** le operazioni possono essere certificate mediante **autofattura** o annotazione nel **registro degli omaggi**.

Tornando alla fattura elettronica sia nel campo relativo al cedente/prestatore, sia in quello relativo al cessionario/committente andrà poi riportato l'identificativo IVA del **soggetto** che **emette** il documento. Tali autofatture dovranno essere annotate nel solo registro delle **fatture emesse**.